

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 80 del 14 aprile 2010 – d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2698. Autorizzazione. Ditta: “m. vele” s.a.s. di R. Vele & C. . Attività: riparazione e verniciatura carrozzerie industriali. Sede legale e produttiva: Rotondi, via Varco, n. 12.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- che con atto acquisito al prot. n. 0423801 in data 11 maggio 2007, la ditta in oggetto ha presentato ai sensi all'art. 2698 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di riparazione e verniciatura carrozzerie industriali, sito in Rotondi, via Varco, n. 12;
- che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Vittorio De Soccio, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 1054 – con descrizione di:
 - ciclo produttivo;
 - tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- che, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'impianto:
 - α. è anteriore al 2006, secondo la definizione dell'art 268, lett. “I”;
 - β. subirà potenziamento di alcuni processi produttivi, con aggravio del carico inquinante;
 - χ. limitatamente a tali processi, è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta;
 - δ. risulta in esercizio (in continuità dell'autorizzazione, rilasciata con d. d. 3 dicembre 2003, n. 2671);
- che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- che, a seguito di perfezionamento degli atti attraverso la presentazione di ulteriori elaborati (acquisiti al prot. n. 0051074 del 18 gennaio 2008 e, ancora, al prot. n. 0141346 del 15 febbraio successivo) con nota prot. n. 0225133 del 13 marzo 2008 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 8 maggio 2008 e più volte andata deserta, per mancanza del quorum;
- che fissata, in conclusione, al 28 agosto 2008, ultima data utile in ragione dei termini del procedimento, la Conferenza dei Servizi ha adottato parere non favorevole all'intervento e per l'insufficienza della documentazione presentata e per le accertate, difformi modalità di svolgimento di alcuni processi produttivi;
- che, su tali basi, con nota prot. n. 0743766 del 9 settembre 2008 lo scrivente emetteva preavviso di diniego dell'autorizzazione assegnando (ai sensi dell'art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.) il termine di gg. 10 ai fini della presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, tali da poter determinare il diverso e favorevole esito dell'iter;

- che sono stati successivamente acquisiti al prot. n. 0818644 del 3 ottobre 2008 atti integrativi, ritenuti idonei a superare le motivazioni ostative, sopra riportate, espresse dalla Conferenza dei Servizi;
- che, riassunto perciò il procedimento, lo scrivente ha convocato la Conferenza dei Servizi a nuova seduta, fissata al 13 novembre 2008 e rinviata al successivo 4 dicembre, in attesa di ulteriori chiarimenti richiesti;
- che, acquisiti questi ultimi al prot. n. 0975814 del 21 novembre 2008, nella seduta fissata, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame dell'intera pratica, la Conferenza dei Servizi, all'unanimità, ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato;
- che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- che il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 1059400 del 18 dicembre 2008;
- che solo il 10 marzo 2010 è stata acquisita al prot. n. 0215206 copia dell'ordine di bonifico, impartito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 773,71;

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2698 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per l'impianto di riparazione e verniciatura carrozzerie industriali, sito in Rotondi, via Varco, n. 12;

VISTI:

1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il d. d. 3 dicembre 2003, n. 2671;
8. la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "m. vele" s.a.s. di R. Vele & C., l'autorizzazione quindicennale (scadenza 13 aprile 2025, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di riparazione e verniciatura carrozzerie industriali, sito in Rotondi, via Varco, n. 12;
- di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Parametri e valori			E 1	E 2
	Dal suolo	m	8,40	8,40

Altezza	Dal colmo		1,00			1,00	
Sbocco	Diametro		0,80 x 0,80			Ø 0,25	
	Sezione	m2	0,64			0,049	
	Temperatura	°C	Ambiente			80,00	
	Velocità	m/s	7,00			2,00	
Portata		Nm3/h	16.500,00			297,83	
Direzione del flusso			Verticale			Verticale	
Impianto termico	Alimentazione		/			Gasolio	
	Potenza termica	mw	/			0,11	
Emissioni	Durata	h/d	2,00			2,00	
	Frequenza	n/d	Discontinua			Discontinua	
	Provenienza		Cabina di verniciatura			Generatore di calore per cabina di verniciatura	
Tipo abbattimento			Filtri in acciaio + carboni attivi			/	
Inquinanti			Conc. ne (mg/Nm3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emis. (g/m2)	Conc.ne (mg/Nm3)	Fl. massa (Kg/h)
c.o.v.	Verniciatura		48,08	0,80	93,00	/	/
	Essiccazione		36,36	0,60	68,90	/	/
Polveri inerti			/	/	/	≤ 30,00	≤ 0,00893
Ossidi d'azoto			/	/	/	≤ 100,00	≤ 0,02978
Ossidi di zolfo			/	/	/	≤ 300,00	≤ 0,08935
Polveri (residuo secco)			5,73	0,0945	/	/	/

Emissioni aerodisperse	P 1	P 2	tlv-twa
Fase/i produttiva/e	Saldatura ad elettrodi	Saldatura ossiacetilenica	
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm3)	Concentrazione (mg/Nm3)	Concentrazione (mg/Nm3)
CO	0,60	0,232	29,00

Fe	0,034	/	1,00
Mn	0,0032	/	0,20
NOx	0,0032	2,60	31,00
Polveri totali	0,40	0,21	10,00

- di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa a regime – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio, limitatamente alle modifiche proposte;
- di doversi ritenere contestualmente revocata, a decorrere da tale data, l'autorizzazione rilasciata con d. d. 3 dicembre 2003, n. 2671;
- di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime dell'intero impianto, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni, relativi a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- di precisare che:

I. i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);

II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

III. i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

- di puntualizzare ulteriormente che:

i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati negli schemi di cui al punto 3), fornendone le risultanze;
- di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- di notificarlo alla ditta "m. vele" s.a.s. di R. Vele & C., sede di Rotondi, via Varco, n. 12;
- d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Rotondi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/2), all'a.r.p.a.c.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante